



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 205/15/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CANALE 3 TOSCANA S.R.L. (SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE CANALE 3 TOSCANA) PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA
NELL'ART. 3, COMMI 1 E 2 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE N. 7/2015 DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI TOSCANA)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 novembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *“Testo unico della radiotelevisione”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002, n. 22, che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS del 28 aprile 1999 recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Toscana sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, tra le altre, la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 7/2015 - datato 3 luglio 2015 e notificato in data 7 luglio 2015 alla società Canale 3 Toscana S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Canale 3 Toscana;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana è stata contestata – cont. n. 7/2015 – in data 3 luglio 2015 e notificato in data 7 luglio 2015 alla società sopra menzionata la violazione della disposizione contenuta nell’art. 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 21, 23, 24, 25 e 26 marzo 2015; in particolare, il predetto Comitato regionale per le comunicazioni ha contestato la messa in onda di messaggi pubblicitari non segnalati, ossia non riconoscibili come tali e, quindi, non distinguibili dal resto della programmazione televisiva mediante l’uso di mezzi di evidente percezione ottici.

2. Deduzioni della società

Il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana ha comunicato a questa Autorità che la predetta società non ha presentato scritti difensivi.

Ad esito dell’istruttoria svolta il predetto Comitato regionale per le comunicazioni, con relazione datata 14 settembre 2015, ha comunicato a questa Autorità che “*sussistono i presupposti per l’applicazione della sanzione minima di euro 1.033,00*”.

3. Valutazioni dell’Autorità

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana non risulta meritevole di accoglimento.

Quanto trasmesso non è classificabile come “*messaggi pubblicitari*”.

La natura pubblicitaria di un messaggio può evincersi dal suo contenuto, dalla sua forma e dal contesto in cui è stato diffuso, nonché dall’effetto che ingenera negli utenti/consumatori.

In particolare, riguardo al presunto messaggio pubblicitario denominato “*I Consigli di Jacopo*”, la programmazione televisiva contestata dal Comitato regionale per le comunicazioni Toscana non assume una valenza tipicamente pubblicitaria, difettando la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da configurare quanto mandato in onda come spot pubblicitario.

Il formato e il linguaggio utilizzato, infatti, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva in esame non sono tipici della pubblicità, bensì propri di un programma televisivo di carattere informativo; in altri termini, la programmazione televisiva in esame, assumendo indubbi profili di pubblico interesse, attesa l’attualità dell’informazione fornita, non ha alcun intento di pubblicizzare prodotti e/o servizi anche in virtù dell’assenza del ricorso a toni elogiativi ed enfatici reiterati.

Riguardo, invece, all’altro presunto messaggio pubblicitario denominato “*Istituto ottico senese*”, in realtà, trattasi di telepromozione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, punto mm), d.lgs. n. 177/05, in quanto promuove il punto vendita “*Istituto ottico senese*” e sollecita l’acquisto dei prodotti mediante l’esibizione degli stessi, comunque, operandone specifici riferimenti di carattere promozionale.

Tanto premesso, occorre precisare che, pur prospettandosi un rapporto di *genus ad speciem* fra pubblicità televisiva e telepromozione e, quindi, la soggezione della telepromozione alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità al pari

dello spot pubblicitario, tuttavia l'obbligo di rendere riconoscibile e distinguibile dal resto della programmazione televisiva la telepromozione "*mediante la scritta messaggio promozionale*" per tutta la sua durata è prescritto dalla specifica disposizione contenuta nell'art. 13, comma 3 del decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993 recante "*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*" e non da quella contenuta nell'art. 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP che, invece, è dettata per disciplinare la riconoscibilità dello spot pubblicitario e della televendita.

In conclusione, nell'un caso la mancata trasmissione di una vera e propria comunicazione commerciale audiovisiva, da intendersi come spot pubblicitario, e nell'altro caso l'accertata natura di telepromozione dell'emesso televisivo contestato, nell'escludere l'applicabilità della disposizione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della stessa delibera n. 538/01/CSP, costituiscono *ex se* ragione di archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio per insussistenza della contestata violazione della disposizioni normativa contenuta nell'art. 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martuscello relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

È archiviato il procedimento per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 18 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci

